



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

SEDUTA PUBBLICA DEL 30.07.2020 - CONVOCATA ALLE ORE 18.00

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 11 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Primo Bosi (Sindaco)	X	
Gabriele Di Vita	X	
Mariana (Mila) Macchi	X	
Elena Magnolfi	X	
Chiara Martini	X	
Matteo Missori	X	
Carolina Rosiello	X	
Fabrizio Scatizzi		X(giustificato)
Stefano Vaiani	X	
Matteo Grazzini	X	
Elena Salimbeni		X(giustificato)
Gualberto Seri	X	
Samuele Zoppi	X	

**PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI:** Beatrice Boni, Fabiana Fioravanti, Giulio Bellini; Marco Marchi;

**ASSUME LA PRESIDENZA:** il Sindaco, dott. Primo Bosi;

**PARTECIPA ALLA SEDUTA:** la Dott.ssa Damia Amerini, Vice Segretario Comunale pro-tempore, nominato con Decreto del Sindaco del Comune di Vaiano nr. 32 del 29.06.2020 ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

**SCRUTATORI SIGG.RI:** Samuele Zoppi; Chiara Martini; Mariana (Mila) Macchi;

**IL PRESIDENTE** pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

-----

### DELIBERAZIONE N. 18

**OGGETTO:** Tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2020. Approvazione coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche. Conferma tariffe anno 2019. Agevolazioni e riduzioni tariffarie. Fissazione rate versamento.



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Tributi, Dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dai pareri favorevoli in linea tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**FATTE PROPRIE** le motivazioni in essa contenute;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione audio e successiva trascrizione;

**VISTO** il verbale della seduta della competente Commissione Consiliare n. 1 tenutasi in data 30/07/2020;

**ACCERTATA** la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali);

**VISTO** il D.Lgs 267/2000;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

**ESPERITA** la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 3 (Seri; Grazzini; Zoppi)

## DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Tributi, Dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e corredata dai pareri favorevoli in linea tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

---

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti

Presenti: n. 11

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 3 (Seri; Grazzini; Zoppi)


espressi nei modi e nelle forme di legge

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

-----ooo000ooo-----

A.L.



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

UFFICIO TRIBUTI

Oggetto:-Tributi- Tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2020. Approvazione coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche. Conferma tariffe anno 2019. Agevolazioni e riduzioni tariffarie. Fissazione rate versamento.

*Propone al Consiglio Comunale*

Richiamati :

- il decreto del Ministro dell'Interno del 12 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato prorogato al 31 marzo 2020,
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 17 Marzo 2020, ai sensi del quale. A seguito della sua successiva conversione, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato prorogato al 31 Luglio 2020;

Visto il comma 738, art.1 della legge n.160 del 27/12/2019 che abolisce l'Imposta Comunale Unica (IUC) di cui al comma 639 dell'art.1 della legge 27/12/13, n.147, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti(TARI).

Preso atto che La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, ci sono:

- la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»";
- la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti".

Infatti dopo un periodo di consultazioni e confronti, il 31 ottobre 2019 ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

- Delibera 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- Delibera 444/2019/R/rif "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR).

# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Vaiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito(Ato Toscana centro), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Rilevato** che alla data odierna non risulta ancora validato dall'Ato toscana centro dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

**Tenuto conto** che L'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito nella legge n.27 del 24 aprile 2020, dispone che, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Preso atto** che l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d (Decreto Rilancio) ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il "*termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...]*", che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 31 luglio 2020 (art. 107, comma 2, decreto-legge 18/20 come modificato dalla legge di conversione 27/20).

**Preso atto** di quanto sopra il Comune riguardo all'approvazione delle tariffe TARI anno 2020 ha seguenti possibilità:

- approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il 31 luglio, "*delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*", ai sensi di quanto previsto dal comma 683, articolo 1, della legge 147/13 e nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti da ARERA. In tal caso, nel rispetto degli obblighi di trasmissione degli atti al MEF e della successiva pubblicazione nei termini previsti, i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre potranno essere effettuati, "*a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno*", sulla base delle determinazioni assunte in applicazione del MTR;
- approvazione - avvalendosi della deroga di cui al comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/20 - delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 e approvazione del PEF entro il 31 dicembre 2020. In tal caso, i versamenti la cui scadenza sia fissata

# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

dal Comune in data successiva al 1° dicembre verranno effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (in applicazione dell'ultimo periodo del comma 15.ter del citato decreto-legge 201/11) e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito nelle tre annualità successive (secondo quanto previsto dal richiamato comma 5, art. 107, del decreto-legge 18/20).

**Per quanto sopra** il comune di Vaiano è nell'impossibilità di approvare le tariffe TARI anno 2020 se non utilizzando il meccanismo individuato dal comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/20. Quindi confermando quelle approvate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 18/03/2019.

**Preso atto che** il comune dovrà approvare il PEF anno 2020 entro il 31 dicembre 2020. l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito nelle tre annualità successive (secondo quanto previsto dal richiamato comma 5, art. 107, del decreto-legge 18/20).

**Richiamati** i sotto indicati decreti che nell'ambito dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del covid-19 hanno determinato la sospensione di una serie di attività:

- dPCM Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dPCM 25 febbraio 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- dPCM 1° marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- dPCM 4 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- dPCM 8 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- dPCM 9 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- dPCM. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.;
- dPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Decreto 25 marzo 2020 Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M 22 marzo 2020

**Preso atto che** ARERA, con la deliberazione n. 158/2020, ha stabilito una serie di riduzioni e agevolazioni in favore delle utenze Tari. Sono previste delle riduzioni obbligatorie in favore delle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Sono previste, altresì, delle riduzioni facoltative, che possono essere introdotte dall'Ato, in favore delle utenze non domestiche non obbligate alla sospensione dell'attività, ma che hanno

# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

volontariamente chiuso per tenere conto della minore produzione di rifiuti (o comunque della minore potenzialità a produrli) e, infine, delle agevolazioni di carattere sociale in favore delle utenze domestiche disagiate, sempre introducibili in via facoltativa dall'Ato, questa volta in accordo con il Comune. Le Riduzioni si posso così riassumere:

- a) Per le utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, già riaperte alla data del 5 maggio 2020, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), per la determinazione della quota variabile della tariffa (per gli enti in Tari), in misura proporzionale ai giorni di sospensione dell'attività - obbligatoria;
- b) Per le utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, non riaperte alla data del 5 maggio 2020, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 25 per cento (pari a circa 3 mesi di chiusura) - obbligatoria;
- c) Per le utenze non domestiche che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, spetta all'Ato individuare i giorni di chiusura delle attività, sulla base dei quali applicare i fattori di correzione dei coefficienti Kd - obbligatoria;
- d) Per le utenze non domestiche non soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività, ma che hanno chiuso volontariamente, l'Ato può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti - facoltativa;
- e) Per le utenze domestiche l'Ato, in accordo con il Comune, può introdurre un'agevolazione tariffaria qualora in condizioni economicamente svantaggiate, anticipando in sostanza l'applicazione del bonus rifiuti, previsto dall'articolo 57-bis del DI 124/2019, -facoltativa.

**Tenuto conto che** L'applicazione di queste riduzioni è particolarmente complessa per il Comune. Le riduzioni di cui alla precedente lettera a) e b) presuppongono che siano noti i codici Ateco delle utenze non domestiche inserite nella banca dati Tari, informazione non presente per la maggior parte degli enti, che sovente richiede l'aggiornamento manuale delle posizioni. Inoltre, la stima del costo dell'applicazione della riduzione, limitata come detto alla sola quota variabile del tributo, presuppone a conoscenza di questa quota che graverà sulle utenze non domestiche in seguito alla ripartizione dei costi derivanti dal piano finanziario 2020, determinati con le nuove regole del Mtr. Quota che con tutta probabilità potrebbe essere sensibilmente diversa, anche fino al 20 per cento di norma in più, rispetto all'anno precedente. L'applicazione delle riduzioni di cui alla lettera c) e d), oltre alla problematica dei codici Ateco, comporta la necessità di attendere le determinazioni dell'Ato (almeno per le realtà in cui l'Ato non coincide con il Comune), a cui è paradossalmente affidato il compito di assumere delle decisioni che incidono sul bilancio di altri enti. Inoltre Agire riducendo Kd causerebbe l'aumento spropositato delle tariffe per le altre attività non oggetto di riduzione.

**Preso atto del** documento di ARERA189/2020, attualmente in consultazione fino al 10 giugno e che sarà emanato in via definitiva entro la fine di giugno, l'autorità affronta la problematica della copertura dei costi derivati dall'applicazione delle riduzioni sopra descritte.

In primo luogo, apporta dei correttivi ai criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio. A questo fine introduce due componenti di costo previsionale, in aggiunta ai Coi già previsti dal Mtr, relative a voci integrative dei costi effettivi e storici previsti nel Mtr, una di parte fissa e una di parte variabile (COVf e COVtv). Queste voci consentono di intercettare i nuovi costi generati dall'emergenza Covid-19, nonché gli scostamenti che si avranno nel 2020 rispetto all'anno 2018 delle componenti di costo già riconosciute, sempre a causa dell'emergenza. Inoltre, il nuovo documento aggiunge un'altra componente di costo previsionale, da inserire nel Pef per gli anni 2020 e 2021, denominata COSTv, che ha la finalità di coprire i costi di parte variabile derivanti dall'attuazione delle misure agevolative in favore delle utenze domestiche che l'Ato può



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

eventualmente prevedere. Il documento stabilisce che questa componente potrà integrare i costi variabili del Mtr, non risultando chiaro se in caso di introduzione di queste misure agevolative sia obbligatorio finanziarne il costo con il piano finanziario, oppure se sia una mera facoltà. Onde evitare che gli oneri non coperti per effetto delle minori entrate connesse all'abbattimento dei coefficienti Kd delle utenze non domestiche o comunque alle misure riduttive previste dalla deliberazione 158/2020 per le medesime utenze, siano trasferiti alle utenze non interessate dalla riduzione, viene consentito all'Ato di introdurre nel Pef una componente a conguaglio, denominata RCNDtv. Questa componente dovrà essere pari, al massimo, alla riduzione dei ricavi attesa derivante dall'rimodulazione tariffaria per le utenze non domestiche previste dalla deliberazione n. 158/2020. Componente a conguaglio che abbatte i costi 2020 di pari misura e rinvia la loro copertura alle annualità successive al 2020, fino a 4 anni (non è chiaro se incluso il 2020 o dal 2021). In sostanza, il costo corrispondente alla riduzione concessa alle utenze non domestiche secondo la deliberazione 158/2020, viene sospeso dall'anno 2020 e rinviato alle annualità successive.

**Tenuto conto che** il meccanismo relativo alle riduzioni sopra descritto presuppone l'approvazione del piano finanziario 2020 entro il 31 luglio. Nel caso in cui i comuni decidano di confermare nel 2020, come nel caso del comune di Vaiano, le tariffe dell'anno 2019, rinviando l'approvazione del piano finanziario al 31 dicembre 2020, come concesso dall'articolo 107, comma 5, del DI 18/2020, l'applicazione di queste riduzioni è ancora più complessa. Per le utenze non domestiche infatti la riduzione prevista comporta l'abbattimento dei coefficienti Kd e quindi la necessaria modifica delle tariffe non solo delle utenze beneficiarie dall'agevolazione, ma anche di tutte le altre utenze non domestiche, per il meccanismo di calcolo del metodo normalizzato. Operazione inconciliabile con la norma del comma 5 sopra citata che permette invece solo di confermare le tariffe tari nelle stessa misura del 2019.

**Preso atto** delle complessità sopra evidenziate si intende, come suggerito dall'Ifel, trasformare la riduzione del coefficiente Kd proposta da ARERA in una riduzione percentuale della tariffa variabile dopo che è stato determinato il tributo. Va ricordato, che la stessa ARERA nella deliberazione 158/2020, afferma la possibilità dei comuni, in base al comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, di ampliare la disciplina fissata dalla stessa autorità in tema di riduzione. Quindi Il comune nel caso in cui introduca riduzioni ampliative rispetto a quelle previste da Arera, potrà disciplinare in piena autonomia la loro quantificazione ed attuazione.

**Per quanto sopra** ai sensi dell'art 22 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti ed al comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, si approvano le riduzioni legate alla situazione covid-19 di cui all'allegato -A- che è parte integrante della presente deliberazione e riferite alle utenze non domestiche:

- Le riduzioni non andranno ad incidere sulle tariffe TARI ma sulla quantificazione del tributo una volta determinata la tariffa.
- La riduzione è riferita alla componente variabile del tributo;
- Le attività indicate nell'allegato rientrano tra quelle la cui attività è rimasta sospesa per effetto dei vari decreti del Governo (dPCM 08.03.2020, dPCM 09.03.2020, dPCM 11.03.2020, dPCM 22.03.2020 dPCM, 10.04.2020, dPCM 26.04.2020) e tra quelle indicate nell'allegato A tab 1 a, 1b e 2 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 158/2020
- La riduzione verrà applicata direttamente dall'ente nella prima rata dell'anno 2020.
- Le attività dovranno essere state effettivamente chiuse.

Al fine di verificare la spettanza della riduzione applicata con la prima rata, si chiederà al contribuente di compilare, a pena di decadenza, un' autocertificazione da restituire ad Alia Servizi ambientali Spa entro il 30 ottobre. Nel caso in cui si accerti che la riduzione attribuita con la rata in acconto non è dovuta, oppure non è

# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

stata riconsegnata entro il termine di cui sopra l'autocertificazione debitamente compilata, l'importo della riduzione sarà recuperato nella bolletta a saldo.

Tenuto conto che per la copertura delle suddette riduzioni c'è bisogno di una somma di circa €80.000,00. Somma che verrà finanziata con apposito capitolo inserito nel bilancio anno 2020 del comune.

*Richiamato l'art.21 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti che individua le riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.*

*Richiamato il disposto degli artt 19 e 20 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti, per il quale si devono fissare i coefficienti di applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni tariffarie e che riduzioni sono coperte dalla stessa tariffa si ritiene di adottare le seguenti riduzioni:*

## 1. PER LE UTENZE DOMESTICHE RIDUZIONI:

A. Le utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani ingombranti presso gli impianti del gestore del servizio pubblico, è riconosciuta una riduzione nelle seguenti ipotesi:

- Indice di produzione  $K_b$  riferito alla fascia di utenza per la consistenza del nucleo familiare come indicatore dei rifiuti prodotti annualmente,  $TIA = Kg \cdot X$  ( $kg \cdot X =$  chilogrammi totali annui dell'utenza domestica di riferimento in base ai componenti del nucleo familiare e ai mq di superficie dell'abitazione), sono previste le seguenti ipotesi: raggiungimento del 20% di  $X$  corrisponde ad una agevolazione del 5%;

## 2. PER LE UTENZE NON DOMESTICHE RIDUZIONI:

A. Le utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore per avvio al riciclo rifiuti a terzi debitamente autorizzati nella misura massima del 30% da concedersi sulla parte variabile della tariffa a scaglioni in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata, sia tramite il gestore del servizio pubblico, sia tramite ditte private, debitamente autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione  $K_d$ . Indice di produzione  $K_d$  moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della  $TIA = Kg \cdot X$  ( $kg \cdot X =$  chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa). Sono previste le seguenti ipotesi:

1. Raggiungimento del 15% di  $X$  corrisponde ad una agevolazione del 10%;
2. Raggiungimento del 30% di  $X$  corrisponde ad una agevolazione del 20%
3. Raggiungimento del 45% di  $X$  corrisponde ad una agevolazione del 30%

B. Le utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti recuperabili e destinati allo smaltimento presso gli impianti del gestore nella misura massima del 20%. Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti conferiti direttamente agli impianti del gestore del servizio pubblico rispetto alla quantità di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l'indice di produzione  $K_d$ . Indice di produzione  $K_d$  moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della  $TIA = Kg \cdot X$  ( $kg \cdot X =$  chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa). Sono previste le seguenti ipotesi:

1. Il raggiungimento del 20% di  $X$  corrisponde ad una agevolazione del 5%.
2. Il raggiungimento del 40% di  $X$  corrisponde ad una agevolazione del 10%.
3. Il raggiungimento del 60% di  $X$  corrisponde ad una agevolazione del 15%.
4. Il raggiungimento del 80% di  $X$  corrisponde ad una agevolazione del 20%.

C. Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che

# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione

La riduzione, applicata sulla parte variabile della tariffa, è concessa nella misura del 5%, al raggiungimento del 70 % di quantità di beni alimentari ceduti a titolo gratuito rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa);

Le riduzioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano sulla parte variabile della tariffa e si computeranno nella rata dell'acconto 2021. Le riduzioni di cui sopra si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento dei rifiuti, certificato dal gestore del servizio pubblico previa presentazione di apposita domanda entro il 31 Maggio 2021.

Tenuto conto che amministrazione comunale vuole effettuare la riscossione della TARI anno 2020 in due rate con scadenza rispettivamente :30 settembre e 3 dicembre corrente anno.

**Visto che** L'art. 15-bis, D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale, già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi. La principale novità risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali. Viene precisato che la pubblicazione dell'atto sul sito internet ministeriale, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l'anno di riferimento. A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno medesimo, è altresì necessario che l'atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

**Visto che** Il Dipartimento delle finanze del MEF con la circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF fornisce alcuni chiarimenti sull'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. In particolare si sofferma sia l'efficacia costitutiva di pubblicazione dei predetti atti sul sito internet dello stesso Dipartimento e le conseguenze di tale regime sul versamento dei tributi. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi ai tributi in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

**Preso atto che** in base all'art 15 ter del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 , ferma restando la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio. In tal modo, si assicura che tra la pubblicazione – che deve avvenire entro il 28 ottobre – e i versamenti da effettuare a decorrere dal 1° dicembre intercorra un lasso di tempo sufficiente a consentire ai contribuenti e agli intermediari la piena conoscibilità dell'atto.

# COMUNE DI VAIANO

**PROVINCIA DI PRATO**

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

**Tenuto conto** che la Provincia di Prato ha fissato per l'anno 2020 al 5% la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni Ambientali(TEFA). Inoltre L'articolo 38-bis decreto fiscale 124/2019 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto importanti semplificazioni in materia di riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente. Per tutti i pagamenti disposti tramite F24 l'agenzia delle Entrate, a partire dal 1° giugno 2020, effettuerà direttamente il riparto a favore della Provincia/Città metropolitana.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti;

Visto il dPR 27 aprile 2019 n°158;

Visto il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale.

Visto l'art.42 D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto lo Statuto comunale;

## DELIBERA

- 1) Di determinare le tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti(TARI) per l'anno 2020, a decorrere dal mese di Gennaio dello stesso anno, confermando ai sensi del L'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito nella legge n.27 del 24 aprile 2020 quelle approvate con deliberazione Consiglio Comunale n.6 del 18/03/2019 con la definizione dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dalle tabelle allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali del presente atto (allegato -B-).
- 2) Di prendere atto delle riduzioni già disciplinate dall'art.21 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti e sui servizi .
- 3) Di provvedere, in riferimento all'art.19 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, alla riduzione nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche nei termini indicati in dettaglio nella narrativa del presente atto.
- 4) Di provvedere altresì in base a quanto stabilito all'art.20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani alle agevolazioni nei confronti delle utenze non domestiche nei termini indicati in dettaglio nella narrativa del presente atto.
- 5) Di provvedere all'applicazione delle riduzioni adottate ai sensi dell'art 22 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ed ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, così come disciplinato in narrativa e nell'allegato -A- che è parte integrante della presente deliberazione.

# COMUNE DI VAIANO

## PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- 6) Di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste dall' art.22 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013)(riduzioni covid-19) indicate nell'allegato A) trovano copertura in un apposito capitolo del bilancio di competenza anno 2020 in corso di approvazione;
- 7) Di provvedere alla riscossione della TARI anno 2020 la riscossione della TARI anno 2020 in due rate con scadenza rispettivamente :30 settembre e 3 dicembre corrente anno.
- 8) Di prendere atto che il comune di Vaiano dovrà approvare il piano finanziario relativo ai costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2020 entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- 9) Di evidenziare che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020;
- 10) Di quantificare in €. 1.664.143,10 l'entrata derivante dall'applicazione delle tariffe anno 2020 e relative riduzioni ed esenzioni.
- 11) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Prato, nella misura del 5%. Si fa presente che il riversamento del tributo ambientale verrà effettuato direttamente, ai sensi dell'articolo 38-bis decreto fiscale 124/2019 convertito nella legge n.157, dall'agenzia dell'entrate e pertanto la quantificazione non ha alcuna rilevanza per il bilancio del Comune.
- 12) Di dare atto che conformemente al presente atto si hanno le seguenti previsioni per il bilancio 2020:
  - la somma di €.1.584.143,10 a titolo di entrate TARI anno 2020, in parte entrata al codice 10101.51.008300;
  - la somma di €.80.000,00 a titolo di "copertura riduzioni TARI anno 2020 – covid-19", quale parte di entrate di fondo a sostegno delle funzioni fondamentali dell'Ente;
  - la somma di €.1.477.443,10 a titolo di spese del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e gestione TARI anno 2020, nella parte spese al codice 09031.03.129900;
  - la somma di €.186.700,00 a titolo di fondo di svalutazione crediti TARI anno 2020 in parte entrate codice 20021.10.047200.
- 13) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".;

# COMUNE DI VAIANO

**PROVINCIA DI PRATO**

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Vaiano 14/07/2020

Il responsabile del servizio

(dot. Stefano Beduchi)



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

*Allegato -A-  
attività oggetto della riduzione TARI parte variabile tributo anno 2020*

Cat tassa	Tipologia attività	% riduzione parte variabile
1	Luoghi di culto	30%
1bis	Circoli ricreativi con somministrazione alimenti e bevande	30%
3	Magazzini (in quanto strumentali di attività chiuse)	30%
4	Impianti sportivi	30%
6	Esposizioni e saloni	30%
7	Alberghi con ristorante	30%
8	Alberghi senza ristorante	30%
13	Negozi di Abbigliamento	30%
13	Negozi di libreria	30%
13	Negozi di cartoleria	30%
13	Negozi di calzatura	30%
13	Negozi altri beni durevoli	30%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	30%
16	Banchi di mercato beni durevoli	30%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	30%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	30%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
21bis	Pronto moda	30%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	30%
23	Mense, birrerie, amburgherie	30%
24	Bar, caffè, pasticceria	30%
27	Fiore e piante	30%
27	Pizza al taglio	30%
30	Discoteche, night club	30%

# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- 1) Le attività indicate di cui sopra rientrano tra quelle il cui esercizio è stato sospeso per effetto dei vari decreti del Governo (dPCM 08.03.2020, dPCM 09.03.2020, dPCM 11.03.2020, dPCM 22.03.2020 dPCM, 10.04.2020, dPCM 26.04.2020) e tra quelle indicate nell'allegato A tab 1 a, 1b e 2 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 158/2020
- 2) Le riduzioni non andranno ad incidere direttamente sulle tariffe TARI ma sulla quantificazione del tributo una volta determinata la tariffa.
- 3) La riduzione è riferita alla componente variabile del tributo;
- 4) La riduzione verrà applicata direttamente dall'ente nella prima rata dell'anno 2020.
- 5) Le attività dovranno essere state effettivamente chiuse.
- 6) Al fine di verificare la spettanza della riduzione applicata con la prima rata, si chiederà al contribuente di compilare un' autocertificazione da restituire, a pena di decadenza, ad Alia servizi ambientali Spa entro il 30 ottobre. Nel caso in cui si accerti che la riduzione attribuita con la rata in acconto non è dovuta, oppure non è stata riconsegnata, debitamente compilata, l'autocertificazione entro il termine di cui sopra, l'importo della riduzione sarà recuperato nella bolletta a saldo.



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

## ALLEGATO -B-

Tabella 1. Tariffe utenze domestiche anno 2020. Determinazione elementi necessari per il calcolo delle tariffe (Ka e Kb). Fissazione tariffe

Numero componenti nucleo familiare	-Ka- coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti familiari	- Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare	tariffa p.f. a mq	tariffa p.v.
1	0,86	1,00	€0,829	€. 64,740
2	0,94	1,80	€0,906	€.116,532
3	1,02	2,30	€0,983	€.148,901
4	1,10	3,00	€1,060	€.194,219
5	1,17	3,60	€1,128	€.233,063
6 o più	1,23	4,10	€1,185	€.265,433

# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Tabella 2. Tariffe utenze non domestiche anno 2020. Determinazione elementi necessari per il calcolo delle tariffe (Kc e Kd). Fissazione tariffe

Nr	Categoria tassabile	Kc	Kd	Tariffe parte fissa a mq	Tariffe parte variabile a mq	TARI 2020 a mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,85	0,447	2,258	€ 2,705
1bis	Circoli ricreativi	0,61	5,65	0,525	2,631	€ 3,156
2	Cinematografi e teatri	0,42	3,90	0,361	1,816	€ 2,177
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	0,48	4,80	0,413	2,235	€ 2,648
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	7,12	0,671	3,315	€ 3,986
5	Stabilimenti balneari	0,56	5,14	0,482	2,393	€ 2,875
6	Esposizioni, autosaloni	0,44	5,12	0,378	2,384	€ 2,762
7	Alberghi con ristorante	1,34	12,31	1,152	5,732	€ 6,884
8	Alberghi senza ristorante	1,02	9,56	0,877	4,451	€ 5,328
9	Case di cura e riposo	1,18	10,88	1,015	5,066	€ 6,081
10	Ospedali	1,26	11,61	1,084	5,406	€ 6,490
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	11,88	1,049	5,532	€ 6,581
12	Banche ed istituti di credito	0,68	7,89	0,585	3,674	€ 4,259
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,07	11,16	0,920	5,196	€ 6,116
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	11,16	1,032	5,196	€ 6,228
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,79	7,28	0,679	3,390	€ 4,069
16	Banchi di mercato, beni durevoli	1,34	12,26	1,152	5,709	€ 6,861
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,05	9,66	0,903	4,498	€ 5,401
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,86	7,95	0,740	3,702	€ 4,442
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,06	9,80	0,912	4,563	€ 5,475
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,60	7,00	0,516	3,259	€ 3,775
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66	6,05	0,568	2,817	€ 3,385
21bis	Pronto moda	0,88	8,10	0,757	3,772	€ 4,529
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,54	39,00	5,625	18,159	€ 23,784
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,50	32,20	3,010	14,993	€ 18,003
24	Bar, caffè, pasticceria	4,74	39,00	4,076	18,159	€ 22,235
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	21,20	1,651	9,871	€ 11,522
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,60	1,651	8,195	€ 9,846
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,50	43,66	6,450	20,329	€ 26,779
28	Ipermercati di generi misti	1,72	18,20	1,479	8,474	€ 9,953
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,03	46,25	4,326	21,535	€ 25,861
30	Discoteche, night club	1,28	11,82	1,101	5,504	€ 6,605

Vaiano li 14/07/2020

Il responsabile del servizio (Dott Stefano Bianchi)



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO  
Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

## SERVIZI FINANZIARI (AREA N. 5)

**OGGETTO: TRIBUTI – Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti anno 2020. Approvazione coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche. Conferma tariffe 2019. Agevolazioni e riduzioni tariffarie. Fissazione rate di versamento.**

\*\_\*\_\*

Il sottoscritto Apollonio Carmelo, Responsabile del Servizio Finanziario:

- vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto prodotta dal Responsabile dell'Area 7, Dr. Bianchi Stefano, che ha espresso sulla stessa proprio parere di regolarità tecnica;
  - preso atto delle proposte di previsione dello stesso Responsabile per gli anni 2020-2022 e tenuto conto che nella determinazione delle tariffe viene garantita la copertura totale dei costi del servizio;
- esprime il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 co.1 del D.Lgs. 267/00.

Vaiano

14/02/2020

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Apollonio Carmelo

